

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1988

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 22 maggio 1959, n. 397, fu riconosciuta l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito agli studi del biennio propedeutico di ingegneria.

Tale riconoscimento fu integrato dalla legge 20 novembre 1971, n. 1095, concernente la validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza, ai fini dell'iscrizione nelle facoltà di

giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Venne così formalmente conferita dignità universitaria a cicli di studi notoriamente severi, ordinati alla formazione di ufficiali di carriera.

Poichè, peraltro, tale formazione appariva inadeguata alle nuove esigenze dell'organizzazione militare, dopo alcune modifiche progressivamente introdotte, recentemente, a partire dall'anno accademico 1984-1985, lo Stato maggiore dell'Esercito ha attuato una vera e propria riforma degli studi presso i menzionati

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituti militari, che ha lo scopo in sostanza di far compiere ai giovani ufficiali dell'Esercito cicli di studio di tipo universitario quasi completi.

Il presente disegno di legge intende quindi promuovere il riconoscimento giuridico degli esami superati presso i suddetti istituti.

Il provvedimento, profondamente innovativo perchè consente di portare il giovane ufficiale vicino alla laurea, costituisce un contributo per risolvere l'annoso problema del titolo di studio da conferire agli ufficiali di carriera che hanno completato con successo il previsto *iter* formativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché ai fini del conseguimento delle relative lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le Scuole predette.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione delle materie di ciascun corso con quelle incluse negli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea universitari.

3. Le tabelle sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e della pubblica istruzione. Con la medesima procedura le tabelle possono essere integrate ed aggiornate.

4. Il riconoscimento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale;

b) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'immissione nell'Accademia militare, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1.

5. Il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'Accademia militare dà

diritto, in presenza delle condizioni di cui al comma 4, all'ammissione al terzo anno dei corsi di laurea coerenti con i corsi di cui al comma 1.

6. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare fra i diversi corsi, è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della forza armata.

Art. 2.

1. È abrogata la legge 22 maggio 1959, n. 397. È altresì abrogata, salvo che per la parte relativa al personale della Guardia di finanza, la legge 20 novembre 1971, n. 1095.